

# SEDUTE DELLE COMMISSIONI

---

## PRESIDENZA E INTERNO (1\*)

MERCOLEDÌ 24 NOVEMBRE 1965

*Presidenza del Presidente*

PICARDI

*Intervengono il Ministro senza portafoglio per la riforma della pubblica Amministrazione Preti, il Ministro dell'interno Taviani ed i Sottosegretari di Stato per l'interno Ceccherini e per le finanze Vetrone.*

*La seduta ha inizio alle ore 10,30.*

### IN SEDE REFERENTE

« **Soppressione dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato** » (1342), d'iniziativa dei deputati Ceruti Carlo e Armato; Nannuzzi, approvato dalla Camera dei deputati.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Il senatore Giraud, relatore, propone alla Commissione di accogliere soltanto gli articoli 1 e 2 del disegno di legge (previa modificazione dell'articolo 2, nel senso di prevedere l'estensione dell'istituto del soprannumero a tutti gli interessati al provvedimento): a suo avviso, la materia che forma oggetto degli articoli 3 e 4 andrebbe più opportunamente considerata in un emendamento aggiuntivo da apportarsi al disegno di legge n. 1256, concernente modificazioni alle norme sull'ammissione e sull'avanzamento

in carriera degli impiegati civili dello Stato. Quest'ultimo provvedimento, attualmente pronto per la discussione in Assemblea, contiene una delega al Governo, nell'ambito della quale sarebbe possibile giungere ad una più organica soluzione del problema.

Prende successivamente la parola il senatore Aimoni, che dichiara di condividere la tesi del relatore e suggerisce di demandare ad una Sottocommissione l'incarico di formulare in via definitiva le norme da approvare.

Dopo che i senatori Agrimi e Preziosi si sono associati alla proposta del precedente oratore ed il ministro Preti ha dichiarato di rimettersi alle decisioni della Commissione, viene nominata una Sottocommissione composta dai senatori Giraud (relatore), Agrimi, Aimoni, Crespellani, Palumbo e Preziosi, incaricata di predisporre un testo definitivo del provvedimento.

Pertanto il seguito dell'esame è rinviato alla prossima seduta.

### IN SEDE DELIBERANTE

« **Istituzione e ordinamento della Scuola superiore della pubblica Amministrazione** » (1340), approvato dalla Camera dei deputati.

(Discussione e rinvio).

Il senatore Giraud riferisce ampiamente, in senso favorevole, sul disegno di legge.

Dopo che i senatori Tupini e Aimoni hanno dichiarato di aderire sostanzialmente al-

la tesi del relatore, prende la parola il senatore Agrimi, manifestando alcune perplessità, soprattutto in merito agli articoli 1 e 3 del provvedimento.

Il ministro Preti replica ai precedenti oratori — fornendo, tra l'altro, alcuni chiarimenti chiesti dal senatore Caruso — e sottolinea l'urgenza del disegno di legge.

Avendo poi i senatori Aimoni e Gianquinto chiesto di conoscere il parere della 6ª Commissione (Istruzione) prima che si proceda nella discussione, la Commissione rinvia il seguito dell'esame del provvedimento in attesa di tale parere.

« **Estensione ai dipendenti civili non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato delle norme sul trattamento di quiescenza e di previdenza vigenti per i dipendenti di ruolo** » (1255).

(Rinvio della discussione).

La Commissione, preso atto dei numerosi emendamenti presentati, affida alla stessa Sottocommissione, costituita per lo studio del disegno di legge n. 1342, il compito di predisporre un testo del provvedimento che tenga conto delle proposte di modificazione presentate, in una visione organica del problema.

« **Avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza** » (1337), approvato dalla Camera dei deputati.

(Seguito della discussione e rinvio).

Prende la parola il senatore Lepore, chiedendo un rinvio della discussione, al fine di approfondire l'esame del parere che la Commissione finanze e tesoro ha espresso sugli emendamenti presentati da lui e dal senatore Battaglia: ove la Commissione non aderisse alla sua richiesta, egli si vedrebbe costretto a chiedere la rimessione del disegno di legge all'Assemblea.

Il ministro Taviani dichiara di non aver alcunchè da opporre alla richiesta di rinvio — o, eventualmente, a quella di rimessione all'Assemblea —: sottolinea tuttavia che ciascuno deve assumersi le proprie responsabilità, per i danni che ulteriori ritardi nell'approvazione del disegno di legge potrebbero portare ad una benemerita categoria, che da lungo tempo attende le provvidenze in discussione.

Il senatore Franza dichiara che il suo punto di vista circa gli emendamenti coincide con quello del senatore Lepore ed afferma di non avere la minima difficoltà a chiarire, come di consueto, il proprio atteggiamento di fronte alla pubblica opinione. Dal canto suo, il senatore Gianquinto si associa alla richiesta di rinvio formulata dal senatore Lepore.

Tale proposta è accolta dalla Commissione; il seguito della discussione è rinviato alla seduta di martedì 30 corrente.

*La seduta termina alle ore 13,05.*

## GIUSTIZIA (2°)

MERCOLEDÌ 24 NOVEMBRE 1965

*Presidenza del Presidente*

SCHIETROMA

*Interviene il Ministro di grazia e giustizia Reale.*

*La seduta ha inizio alle ore 10,20.*

### IN SEDE DELIBERANTE

« **Modifica degli articoli 64 e 65 del Regolamento di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle strade ferrate, approvato con regio decreto 31 ottobre 1873, n. 1687** » (1389), d'iniziativa dei senatori Torelli ed altri.

(Discussione ed approvazione).

Il relatore, senatore Martinez, dopo aver ricordato le disposizioni che il disegno di legge si propone di modificare, chiarisce che lo scopo del provvedimento è quello di consentire che per le trasgressioni previste dal Regolamento approvato con regio decreto 31 ottobre 1873, n. 1687 si possa fruire della facoltà di oblazione prevista dall'articolo 162 del Codice penale. Il relatore auspica ulteriori modificazioni del summenzionato Regolamento, dichiarandosi tuttavia favorevole all'accoglimento del disegno di legge nella sua attuale formulazione.

Dopo brevi interventi del presidente Schietroma e del senatore Monni (ambedue favorevoli al disegno di legge), il ministro Reale manifesta il consenso del Governo al provvedimento in discussione, sottoli-

neando peraltro l'attuale tendenza verso la depenalizzazione di numerose contravvenzioni ed auspicando che il disegno di legge in materia, ora all'esame della Camera dei deputati, possa essere esteso ad altri settori.

Il disegno di legge è quindi approvato dalla Commissione.

#### IN SEDE REFERENTE

**Disegno di legge costituzionale: « Estradizione per i delitti di genocidio » (1376)**, approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati.

(Esame).

In sostituzione del senatore Tessitori, assente per motivi di salute, riferisce sul disegno di legge il presidente Schietroma. Dopo aver ricordato che il divieto di estradizione per motivi politici, previsto dall'ultimo comma dell'articolo 10 e dall'ultimo comma dell'articolo 26 della Costituzione, è stato applicato in Italia anche ai delitti di genocidio, l'oratore ricorda la legge 11 marzo 1952, n. 153, con la quale l'Italia aderì alla Convenzione per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite l'11 dicembre 1946. Il Presidente chiarisce che il disegno di legge in discussione si propone di rendere operante l'impegno assunto dal nostro Paese e, dopo avere ricordato le discussioni svoltesi in Parlamento nelle scorse legislature e le notevoli divergenze di opinioni manifestate sulla materia, rileva che il Governo si è proposto di superare le difficoltà esistenti con la presentazione di due disegni di legge: uno di carattere ordinario, che tende ad inserire sistematicamente nel Codice penale il delitto di genocidio (tale disegno di legge si trova attualmente all'esame della Camera dei deputati) e l'altro, di carattere costituzionale, sul quale si discute in questo momento. Il presidente Schietroma conclude la sua relazione dichiarandosi favorevole all'accoglimento del disegno di legge nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

Si apre quindi la discussione.

Il senatore Monni concorda col relatore sull'opportunità di accogliere il provvedi-

mento, sostenendo in particolare la necessità di un'autonoma sistemazione giuridica del delitto di genocidio.

Il senatore Ajroldi, pur essendo d'accordo sul merito del provvedimento, espone talune osservazioni di carattere sistematico, affermando che sarebbe stato opportuno esaminare, insieme al provvedimento ora in discussione, anche quello riguardante la sistemazione del delitto di genocidio nella legislazione penale italiana; altrimenti — sostiene l'oratore — si sancisce la possibilità di estradizione per un delitto non ancora previsto dal nostro Codice penale.

Dopo un breve intervento del senatore Gramegna, il senatore Maris dichiara di non consentire con le osservazioni del senatore Ajroldi, in quanto, per approvare il presente provvedimento, è sufficiente a suo avviso che il delitto di genocidio sia previsto nella legislazione di altri Paesi.

Dopo interventi del senatore Pinna e del senatore Monni (il quale concorda con le osservazioni del senatore Maris), il Ministro guardasigilli ricorda che la locuzione « delitto di genocidio » è già entrata nella legislazione italiana con la legge 11 marzo 1952, n. 153, citata dal presidente Schietroma nella sua relazione; secondo il ministro Reale, il provvedimento in discussione tende unicamente a rimuovere l'ostacolo per l'extradizione costituito dall'interpretazione data alle disposizioni costituzionali riguardanti il divieto di estradizione per reati politici. Il problema sollevato dal senatore Ajroldi, afferma il ministro Reale, si supera considerando che si tratta solo di consentire ad uno Stato (la cui legislazione prevede il delitto di genocidio) di giudicare per questo reato un imputato per il quale esso faccia richiesta di estradizione. Comunque, prosegue l'oratore, la disposizione di carattere costituzionale che si sta attualmente esaminando entrerà in vigore, presumibilmente, insieme con la disposizione di carattere ordinario, attualmente all'esame della Camera dei deputati, per cui in pratica non sorgerà la questione sollevata dal senatore Ajroldi.

Il senatore Alessi dichiara invece di concordare con l'osservazione del senatore Ajroldi, poichè l'articolo 13 del Codice penale stabilisce che l'extradizione non è am-

messa, se il fatto che forma oggetto della domanda di estradizione non è preveduto come reato dalla legge italiana e dalla legge straniera. A giudizio dell'oratore, l'approvazione dell'attuale disegno di legge modificerebbe la sistematica generale dell'istituto dell'extradizione, col rischio di future pericolose estensioni ad altri casi.

Il senatore Maris, pur riconoscendo l'acutezza dell'osservazione del senatore Alessi, dichiara di non condividerla perchè essa sembra confondere il fatto reato con il *nomen juris*; a suo avviso, è sufficiente che l'ipotesi prevista possa essere collegata con fattispecie già esistenti nel nostro Codice.

Dopo un intervento del ministro Reale, il senatore Pafundi sostiene che il delitto di genocidio, già previsto in numerose legislazioni straniere e condannato dalla coscienza universale, costituisce una somma di reati già previsti dal nostro Codice e che pertanto l'obiezione va superata.

La Commissione autorizza quindi il presidente Schietroma a presentare all'Assemblea una relazione favorevole all'accoglimento del disegno di legge nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati.

*La seduta termina alle ore 11,35.*

### ESTERI (3<sup>a</sup>)

MERCOLEDÌ 24 NOVEMBRE 1965

*Presidenza del Presidente  
CESCHI*

*Interviene il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri Zagari.*

*La seduta ha inizio alle ore 9,45.*

In apertura di seduta il senatore Lussu prega il Presidente ed il rappresentante del Governo di rendersi interpreti presso il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Ministro degli affari esteri della viva preoccupazione che hanno destato le notizie, e le successive, non convincenti smentite, relative alla questione dell'armamento nucleare dei Paesi dell'Alleanza atlantica. Il senatore Valenzi si associa alle considera-

zioni del senatore Lussu; il Presidente ed il sottosegretario Zagari assicurano che se ne renderanno interpreti presso il Presidente del Consiglio e presso il Ministro degli esteri, allo scopo di consentire che al più presto possibile la Commissione possa essere ragguagliata in argomento.

#### IN SEDE DELIBERANTE

« **Fornitura gratuita di libri di testo agli alunni delle scuole elementari e delle altre istituzioni educative e scolastiche italiane dell'ordine elementare funzionanti all'estero** » (1350).

(Discussione ed approvazione).

Riferisce il senatore Montini, rilevando che il provvedimento è un corollario della legislazione vigente in Italia per quanto riguarda la fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole elementari e dicendosi pienamente favorevole al provvedimento medesimo, sia sul piano assistenziale che su quello morale e politico.

Il disegno di legge è quindi approvato senza dibattito.

« **Partecipazione dell'Italia alla I Mostra internazionale dei trasporti e delle comunicazioni di Monaco di Baviera del 1965** » (1385), approvato dalla Camera dei deputati.

(Discussione ed approvazione).

Riferisce il senatore Morino, osservando che, in realtà, più che di discutere si tratta di ratificare quanto è già avvenuto: comunque si può essere certi che la Mostra di Monaco di Baviera si è svolta in un'atmosfera di grande successo, foriera di prospettive interessanti anche per l'Italia.

Nel breve dibattito che segue, il senatore Valenzi rinnova la richiesta già formulata in altra seduta in ordine alla necessità di ottenere dal Governo una elencazione completa di tutte le mostre o esposizioni cui l'Italia di volta in volta partecipa; il senatore Jannuzzi, replicando ad un punto di vista espresso dal senatore Crespellani, osserva che a suo giudizio la competenza relativa al provvedimento non potrebbe essere devoluta alla Commissione dei trasporti, essendo invece necessario che ogni forma di proiezione della vita italiana all'estero rientri nella competenza primaria della Commis-

sione affari esteri. Lo stesso senatore Jannuzzi rileva altresì l'opportunità che i disegni di legge trasmessi dalla Camera dei deputati pervengano al Senato corredati della relazione che li accompagnava all'atto della presentazione.

Senza ulteriore dibattito, il disegno di legge è approvato.

« **Autorizzazione all'acquisto o alla costruzione della nuova sede della scuola archeologica italiana di Atene** » (1414), approvato dalla Camera dei deputati.

(Discussione ed approvazione).

Il Presidente, relatore, pone in luce l'importanza del provvedimento (che concerne l'unico istituto post-universitario italiano all'estero) ed il senatore Gronchi ne raccomanda vivamente l'approvazione, anche in relazione alla politica di diffusione della cultura italiana e tenendo conto che in questo campo, purtroppo, il nostro Paese occupa uno degli ultimi posti.

Il sottosegretario Zagari, convenendo tanto col relatore quanto col senatore Gronchi, sottolinea lo stato di inferiorità del settore e si mette a disposizione della Commissione per una riunione dedicata esclusivamente ad un dibattito su questo aspetto così importante della politica italiana.

Il disegno di legge è quindi approvato.

#### IN SEDE REFERENTE

« **Adesione ai seguenti Atti internazionali e loro esecuzione:**

**Convenzione contro la discriminazione nel campo dell'insegnamento, adottata a Parigi il 14 dicembre 1960; Protocollo che istituisce una Commissione di conciliazione e di buoni uffici incaricata di risolvere la soluzione delle controversie tra Stati parti della Convenzione contro la discriminazione nel campo dell'insegnamento, adottato a Parigi il 10 dicembre 1962 » (1249).**

(Esame).

Riferisce il senatore Stirati, rilevando che sia la Convenzione che il Protocollo, atti di alto valore sociale e politico, mirano a far cessare ogni sorta di ingiustizia nel settore dell'educazione, eliminando le discriminazioni derivanti da razza, lingua, religione, sesso, opinione, origine nazionale e sociale, nascita e condizione economica: pur se l'Ita-

lia è immune da queste forme discriminatorie, è tuttavia opportuno che essa si affretti a ratificare entrambi gli Atti. Senza dibattito la Commissione accorda al senatore Stirati mandato di fiducia per la presentazione della relazione in Assemblea.

« **Approvazione ed esecuzione del terzo e quarto Protocollo di proroga dell'Accordo di Meyrin del 1° dicembre 1960, istitutivo di una Commissione preparatoria per la collaborazione europea nel campo delle ricerche spaziali, firmati a Parigi rispettivamente il 21 giugno 1963 ed il 13 dicembre 1963 » (1270), approvato dalla Camera dei deputati.**

(Esame).

Il senatore Morino svolge un'ampia relazione, illustrando anzitutto la genesi dell'Accordo, volto ad estendere la collaborazione europea al settore della ricerca spaziale: con l'Accordo di Meyrin venne, allo scopo, costituita una Commissione preparatoria, alla quale fu demandato il compito di studiare le modalità per la creazione ed il funzionamento di una organizzazione europea di collaborazione nel settore delle ricerche spaziali. Fu successivamente deciso di prorogare la validità dell'Accordo e in un secondo tempo si rese necessario un ulteriore periodo di proroga, cui altri fecero seguito, per l'indubbia complessità della materia sia dal punto di vista della sostanza che da quello delle procedure. Dalla Commissione nacque la ESRO, cioè l'Organizzazione europea delle ricerche spaziali, organizzazione che ha già dimostrato di possedere la dinamica necessaria per venire incontro alle fondate aspettative sul piano scientifico e su quello industriale.

Il senatore Morino conclude dichiarandosi, pertanto, pienamente favorevole al provvedimento.

Interviene quindi il senatore Jannuzzi, che si dichiara totalmente concorde con l'esposizione del relatore e raccomanda al Governo di voler attentamente seguire anche il diritto spaziale, che deve evidentemente procedere di pari passo con gli aspetti scientifici, tecnici ed industriali, avvalendosi allo scopo anche degli studi avviati da un apposito Istituto già esistente. Dopo che il sottosegretario Zagari ha risposto ad una osservazione del senatore Valenzi relativa alla

presenza della Spagna tra gli Stati firmatari, facendo presente che sul piano della collaborazione scientifica l'elemento politico ha scarso rilievo, il senatore Morino viene incaricato dalla Commissione di presentare la relazione all'Assemblea.

« **Ratifica ed esecuzione della Convenzione concernente le misure da prendere dagli Stati membri dell'Unione dell'Europa Occidentale per permettere all'Agenzia per il controllo degli armamenti di esercitare efficacemente il controllo e che stabilisce la garanzia d'ordine giurisdizionale prevista dal Protocollo n. 4 del Trattato di Bruxelles, modificato dai Protocolli di Parigi del 23 ottobre 1954, firmata a Parigi il 14 dicembre 1957** » (1290-Urgenza).

(Esame).

Riferisce il senatore Morino, sottolineando che la Convenzione in oggetto ha grande portata politica e pratica, in quanto la sua entrata in vigore, mentre darebbe piena e concreta attuazione al sistema degli accordi UEO, fornirebbe il primo esempio pratico di una serie di limitazioni degli armamenti assoggettata ad un effettivo controllo sovranazionale. Il relatore esprime pertanto l'avviso che, anche tenendo conto della mancata ratifica da parte dell'Italia e da parte della Francia nonchè in considerazione di una recente risoluzione adottata in argomento dall'Assemblea dell'UEO, il provvedimento debba essere approvato con urgenza.

Il senatore Valenzi ritiene che sia addirittura ridicolo prendere ora in esame la Convenzione, sia per ragioni di sostanza sia per il suo quasi grottesco anacronismo, e dichiara di non potersi esimere dal protestare per il sistema seguito. Il senatore Montini si dichiara favorevole all'urgente approvazione del disegno di legge, mentre il senatore Gronchi ritiene opportuno che la Commissione faccia conoscere il suo rammarico per un ritardo tanto rilevante. Il sottosegretario Zagari conviene che effettivamente l'iter del provvedimento è stato molto lento, e ciò per difficoltà di ordine sia politico che costituzionale.

Quindi, senza ulteriore dibattito, la Commissione accorda al senatore Morino mandato di fiducia per la presentazione della relazione all'Assemblea.

« **Ratifica ed esecuzione del Protocollo di emendamento all'articolo 48, lettera a) della Convenzione internazionale per l'aviazione civile stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, firmato a Roma il 15 settembre 1962** » (1381), approvato dalla Camera dei deputati.

(Esame).

Il senatore Montini, relatore, osserva che il disegno di legge è dettato dall'esigenza di prevedere, in considerazione dell'aumentato numero di Paesi aderenti all'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale, una più opportuna proporzione degli stessi per poter effettuare la convocazione dell'Assemblea straordinaria; e la Commissione, senza dibattito, lo incarica di presentare la relazione all'Assemblea.

« **Ratifica ed esecuzione dell'Accordo europeo per la mutua assistenza medica in materie di cure speciali e di risorse termo-climatiche, firmato a Strasburgo il 14 maggio 1962** » (1382), approvato dalla Camera dei deputati.

(Esame).

In assenza del senatore Santero, riferisce il senatore Montini, esprimendo parere pienamente favorevole al provvedimento, e la Commissione gli accorda mandato di fiducia per la presentazione della relazione.

« **Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la pesca, firmata a Londra il 10 aprile 1964** » (1383), approvato dalla Camera dei deputati.

(Esame).

Il senatore Crespellani, relatore, fa presente che la Convenzione rappresenta l'atto conclusivo della Conferenza internazionale della pesca promossa dalla Gran Bretagna e sottolinea che l'adesione da parte italiana non pregiudica comunque i rapporti tra gli Stati aderenti alla CEE: la Commissione gli accorda quindi mandato di fiducia per la presentazione della relazione all'Assemblea.

« **Adesione alla Convenzione per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere, adottata a New York il 10 giugno 1958 e sua esecuzione** » (1396).

(Esame).

Riferisce il senatore Crespellani, precisando che ragioni di ordine politico ed eco-

nomico consigliano l'adesione dell'Italia alla Convenzione: tali ragioni sono consolidate dalla constatazione che ormai quasi tutti i Paesi membri della Comunità Economica Europea hanno ratificato o si propongono di ratificare la Convenzione stessa.

La Commissione incarica quindi il senatore Crespellani di presentare la relazione all'Assemblea.

« Approvazione ed esecuzione dello Scambio di Note tra l'Italia e il Belgio in materia di esenzioni fiscali a favore di istituzioni culturali, effettuato a Roma il 23 aprile 1965 » (1397).

(Esame).

Il senatore Crespellani riferisce, sottolineando che lo Scambio di Note ottempera alla necessità di regolare definitivamente la materia delle esenzioni fiscali a favore di istituzioni culturali fra Italia e Belgio su basi di effettiva reciprocità. La Commissione gli dà quindi mandato di presentare la relazione all'Assemblea.

#### SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore Gronchi richiama l'esigenza di discutere con la massima sollecitudine il disegno di legge n. 1410, concernente la ratifica del Trattato istitutivo del Consiglio unico e di una Commissione unica delle Comunità Europee, trattandosi di provvedimento di estrema urgenza ed importanza.

Il Presidente assicura il senatore Gronchi che tale discussione avrà luogo al più presto.

*La seduta termina alle ore 11,50.*

### FINANZE E TESORO (5<sup>a</sup>)

MERCOLEDÌ 24 NOVEMBRE 1965

*Presidenza del Presidente*

BERTONE

*Interviene il Sottosegretario di Stato per le finanze Athos Valsecchi.*

*La seduta ha inizio alle ore 9,50.*

#### IN SEDE REFERENTE

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 ottobre 1965, n. 1118, recante la

sospensione della imposta di fabbricazione sui filati di lana e la istituzione di una addizionale speciale all'imposta generale sull'entrata per le materie prime tessili di lana » (1436), approvato dalla Camera dei deputati.

(Esame).

Riferisce il senatore Lo Giudice; premettendo che il provvedimento in esame non intende risolvere tutti i problemi che travagliano in questo periodo il settore dell'industria tessile, il relatore considera pienamente giustificato il ricorso allo strumento del decreto-legge da parte del Governo, in quanto si tratta di una materia nella quale l'impiego della via legislativa ordinaria avrebbe potuto dar luogo a speculazioni.

Il relatore si sofferma quindi sul problema del trattamento fiscale del settore tessile, e in particolare sull'opportunità di continuare ad assoggettarlo all'imposta di fabbricazione, rilevando che tale problema non è pregiudicato dalla sospensione biennale dell'imposta stessa, che viene sostituita da una addizionale all'IGE per gli stessi prodotti. Dopo avere illustrato le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al testo originario del decreto ed avere ricordato la discussione svoltasi nell'altro ramo del Parlamento, il senatore Lo Giudice conclude esprimendo parere favorevole alla conversione del decreto-legge.

Quindi, aderendo ad una richiesta del senatore Gigliotti, il Sottosegretario di Stato per le finanze fornisce alcuni dati concernenti le modificazioni del gettito derivanti dalla trasformazione dell'imposta di fabbricazione in un'addizionale all'IGE. Lo stesso senatore Gigliotti annuncia quindi il voto contrario dei senatori comunisti sul provvedimento in esame, con la riserva di presentare emendamenti in Assemblea. L'oratore, pur riconoscendo che nel caso di specie la forma della legislazione d'urgenza può ritenersi giustificata, lamenta il troppo frequente ricorso del Governo ai decreti-legge e critica la parzialità del provvedimento, osservando che sarebbe stato più opportuno rinviare l'agevolazione fiscale al momento in cui sarà approvato il provvedimento, presentato alla Camera dei deputati, per il riordinamento del settore tessile.

Il senatore Fortunati solleva quindi alcune questioni di principio: la prima riguar-

da in generale i decreti-legge, che, a suo avviso, dovrebbero essere deliberati dal Consiglio dei ministri e semplicemente promulgati dal Presidente della Repubblica; la seconda concerne il rispetto, nel caso specifico, dell'articolo 81 della Costituzione, in quanto il provvedimento, per ammissione dello stesso relatore e del Governo, implicherà una riduzione di entrata per la quale non viene indicata la copertura. L'oratore critica poi la scelta operata dal Governo nel sostituire l'imposta di fabbricazione con una addizionale all'IGE e ritiene che provvedimenti di questo tipo contribuiscano a ritardare la riforma dell'imposta generale sull'entrata.

Il senatore Bonacina riprende l'osservazione del senatore Fortunati circa l'articolo 81 della Costituzione e propone che la 5ª Commissione si faccia promotrice di uno studio, da condursi in collaborazione con gli uffici dei due rami del Parlamento, in merito ai problemi sollevati dallo stesso articolo 81. Restando sul piano generale, l'oratore chiede al Governo una più attenta considerazione degli effetti economici della legislazione fiscale, in quanto il frequente ricorso a provvedimenti parziali e limitati nel tempo non gli sembra un modo corretto di utilizzare la legislazione fiscale a fini anticongiunturali.

Il senatore Trabucchi difende l'operato del Governo circa il ricorso al decreto-legge e dichiara di considerare positiva la trasformazione dell'imposta di fabbricazione in addizionale all'IGE, in quanto quel tipo di imposte gli sembra non più adeguato all'attuale grado di sviluppo dell'economia; la trasformazione appare anche opportuna in quanto semplifica il modo di riscossione, riducendo la necessità di controlli. Venendo poi a parlare del problema della variazione di gettito derivante dal provvedimento, il senatore Trabucchi osserva che il provvedimento stesso, incoraggiando la ripresa produttiva, determinerà un allargamento dell'imponibile, che potrà compensare la riduzione conseguente alla variazione delle aliquote. L'oratore illustra quindi un emendamento tendente a modificare il secondo comma dell'articolo 3, aggiunto

dalla Camera dei deputati, nel senso di ridurre al 4 per cento l'aliquota dell'addizionale per i filati di lana ottenuta mediante il procedimento di delanaggio di pelli secche. L'emendamento, a giudizio del senatore Trabucchi, è giustificato in quanto l'aliquota introdotta dalla Camera dei deputati pone in condizione di svantaggio un importante settore produttivo.

Il senatore Martinelli si associa alle considerazioni del senatore Bonacina circa l'opportunità di uno studio sui problemi connessi con l'articolo 81 della Costituzione, ricordando suoi precedenti interventi in tal senso. Venendo a parlare sul merito del provvedimento in esame, l'oratore ritiene che sarebbe opportuno non stabilire un termine finale di validità, in quanto, all'approssimarsi di questo, si potrebbero verificare speculazioni o, quanto meno, distorsioni al normale andamento del commercio; conclude, quindi, aderendo alla proposta di modifica presentata dal senatore Trabucchi.

Anche il senatore Artom si associa alla proposta del senatore Bonacina e, riprendendo le osservazioni da questi svolte circa una maggiore organicità della legislazione fiscale, propone che tali osservazioni siano tradotte in un ordine del giorno.

Il senatore Gigliotti propone quindi che la Commissione dedichi una delle prossime sedute alla questione, più volte sollevata, dell'articolo 81 della Costituzione ed il Presidente fornisce assicurazioni in proposito, pregando i senatori Bonacina ed Artom di rinviare a quella sede anche i loro rilievi circa la legislazione fiscale. Dopo un breve intervento del senatore Parri (che ripropone il problema della copertura per la minore entrata derivante dal decreto-legge in esame), il senatore Salerno dichiara di ritenere fondato il provvedimento sotto il profilo economico e fiscale, mentre manifesta alcune perplessità sotto il profilo della costituzionalità nei confronti dell'articolo 81.

Il senatore Bosso dà quindi ragione di un emendamento volto a ridurre l'aliquota dell'addizionale gravante sui prodotti compresi nella voce ex-646 della tariffa doganale.

Il sottosegretario Valsecchi risponde ai diversi oratori intervenuti e si rimette alla

Commissione per quanto riguarda l'emendamento presentato dal senatore Trabucchi, mentre si riserva di esaminare la proposta di modifica avanzata dal senatore Bosso. Dopo brevi interventi del senatore Martinelli e del senatore Gigliotti (che riafferma la opposizione dei senatori comunisti alla conversione del decreto-legge), la Commissione dà mandato al senatore Lo Giudice di riferire all'Assemblea in senso favorevole alla conversione del decreto ed all'emendamento proposto dal senatore Trabucchi, mentre, a proposito della proposta del senatore Bosso, si stabilisce che di essa venga fatta menzione nella relazione.

« **Concessione al Governo di una delega legislativa per la modifica e l'aggiornamento delle disposizioni legislative in materia doganale** » (695).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dell'articolo 2. Dopo interventi del Presidente, del sottosegretario Valsecchi, del relatore Trabucchi e dei senatori Fortunati, Martinelli, Banfi, Salari e Salerni, è approvata la parte introduttiva del suddetto articolo con un emendamento proposto dal relatore. È approvato inoltre il numero 1) dell'articolo con due emendamenti rispettivamente proposti dal senatore Martinelli e dal relatore.

Lo stesso relatore propone quindi l'aggiunta di un punto 1-bis, concernente la determinazione del territorio doganale. Dopo interventi del Presidente, dei senatori Fortunati e Salerni e del sottosegretario Valsecchi, il seguito dell'esame è rinviato alla prossima seduta.

*La seduta termina alle ore 13.*

## ISTRUZIONE (6<sup>a</sup>)

MERCOLEDÌ 24 NOVEMBRE 1965

*Presidenza del Presidente*  
RUSSO

*Interviene il Ministro della pubblica istruzione Gui.*

*La seduta ha inizio alle ore 10,10.*

## IN SEDE REFERENTE

« **Istituzione del ruolo dei professori aggregati per le Università e gli Istituti di istruzione universitaria** » (696).

« **Istituzione del ruolo dei professori universitari aggregati** » (282), d'iniziativa dei senatori Fortunati ed altri.  
(Seguito dell'esame e rinvio).

Il Presidente comunica che la Sottocommissione costituita nella precedente seduta per approfondire l'esame dell'articolo 3 del progetto governativo e dei numerosi emendamenti ad esso presentati ha elaborato, d'intesa col Governo, un nuovo testo sostitutivo dei primi tre commi dell'articolo.

Sul nuovo testo proposto dalla Sottocommissione si svolge un'ampia discussione, alla quale partecipano i senatori Romano, Monaldi, Trimarchi, Fortunati, Maier, il relatore Giardina e il ministro Gui.

Al termine della discussione, la Commissione approva il nuovo testo sostitutivo dei primi tre commi dell'articolo 3, con le ulteriori modificazioni prospettate ed accolte nel corso del dibattito. Tale testo prevede, al primo comma, che i professori aggregati svolgano attività didattica e scientifica. Il secondo comma stabilisce che possono essere loro affidati, in relazione alle materie per cui hanno vinto il concorso, i seguenti compiti: a) la direzione di un settore di ricerca, di un reparto ovvero di un laboratorio; b) l'insegnamento istituzionale o monografico relativo a discipline ufficiali proprie dei corsi di laurea, ovvero insegnamenti nelle scuole di specializzazione, di perfezionamento o comunque di diploma; lo svolgimento di un corso annuale di discipline biennali o triennali, di cui al comma terzo dell'articolo 6 della legge 18 marzo 1958, n. 311, quando non sia fatto obbligo al professore di ruolo di tenere il secondo insegnamento annuale senza retribuzione; nei casi consentiti, uno dei corsi sdoppiati di insegnamenti ufficiali. Il terzo comma del nuovo testo prevede che la facoltà o scuola, al momento della copertura del posto, stabilisca i compiti specifici, fra quelli previsti dal comma precedente, che l'aggregato sarà tenuto a svolgere, determina l'istituto di appartenenza e le modalità di coordinamento delle sue attività. Prevede inoltre che, quando, nel

l'interesse degli studi, si renda successivamente opportuno affidare al professore aggregato compiti diversi, la facoltà deliberi con l'intervento dell'interessato e che in caso di dissenso, su ricorso dell'interessato, decida in via definitiva il Senato accademico.

La Commissione esamina poi il quarto comma del testo governativo. Dopo interventi dei senatori Fortunati, Trimarchi, Granata e Monaldi e del ministro Gui, essendo stati ritirati alcuni emendamenti precedentemente proposti, il comma è approvato in un testo modificato: esso prevede che, quando nella facoltà di appartenenza debbano essere impartiti corsi ufficiali d'insegnamento per i quali non vi sia un titolare di ruolo, il professore aggregato, a sua domanda e su deliberazione motivata del Consiglio di facoltà, possa essere chiamato a svolgere, in aggiunta all'attività di cui ai precedenti commi, uno dei corsi ufficiali medesimi.

La Commissione procede quindi all'esame del quinto comma dell'articolo 3. Il senatore Donati prospetta l'opportunità di sopprimere tale comma. Dopo interventi dei senatori Trimarchi e Fortunati, del relatore Giardina e del ministro Gui, essendo stata ritirata la proposta soppressiva, il comma è approvato con un emendamento, nel quale si precisa che la destinazione del professore aggregato ad un collegio universitario ha luogo mediante comando temporaneo.

Infine, senza discussione, la Commissione approva l'ultimo comma dell'articolo 3 e l'articolo stesso nel suo insieme, quale risulta con gli emendamenti apportati.

Il Presidente rinvia quindi alla prossima seduta l'esame dei successivi articoli, avvertendo che nel frattempo tornerà a riunirsi la Sottocommissione costituita nella precedente seduta per esaminare gli emendamenti presentati agli articoli stessi.

#### IN SEDE DELIBERANTE

« Contributo ordinario annuo a favore dell'Accademia nazionale di San Luca in Roma » (1030), di iniziativa del senatore Gronchi.

(Seguito della discussione ed approvazione).

Il Presidente ricorda che la discussione del disegno di legge fu sospesa il 23 giugno

scorso, allorchè la Commissione decise di affidare ad una apposita Sottocommissione l'esame dei disegni di legge che prevedono stanziamenti a favore di enti culturali. Comunica altresì che la Sottocommissione, riunitasi il 29 ottobre, ha espresso il suo avviso favorevole sul disegno di legge oggi in discussione.

Quindi il relatore, senatore Zaccari, illustra ampiamente il provvedimento, soffermandosi sui programmi che l'Accademia si propone di svolgere in relazione al nuovo stanziamento. Il relatore conclude proponendo il disegno di legge all'approvazione della Commissione.

Si svolge quindi una breve discussione. Il senatore Piovano, dopo essersi associato alle conclusioni del relatore, esprime il dubbio che lo stanziamento previsto dal disegno di legge non sia sufficiente per lo svolgimento del programma indicato dal senatore Zaccari e raccomanda al Governo di studiare la possibilità di ridurre gli oneri fiscali cui attualmente l'Accademia è soggetta.

Il senatore Gronchi, proponente del disegno di legge, rispondendo al dubbio prospettato dal senatore Piovano, osserva che il programma ricordato dal relatore è un programma pluriennale e sottolinea altresì i criteri di estrema economia cui s'ispira l'amministrazione dell'Accademia.

Il Presidente manifesta le sue perplessità in ordine all'opportunità di estendere l'attività dell'Accademia.

Infine i senatori Limoni e Moneti, associandosi alle conclusioni del relatore, richiamano l'attenzione della Commissione sulla opportunità di un sollecito esame di altri disegni di legge che prevedono stanziamenti per enti culturali.

Si passa quindi all'esame degli articoli. L'articolo 1 è approvato senza modificazioni. L'articolo 2, relativo alla copertura, è approvato con emendamenti di carattere formale proposti dal Ministro.

Il disegno di legge è approvato infine nel suo complesso.

*La seduta termina alle ore 12,10.*

**LAVORI PUBBLICI, TRASPORTI, POSTE  
E MARINA MERCANTILE (7°)**

MERCOLEDÌ 24 NOVEMBRE 1965

*Presidenza del Presidente*  
GARLATO*Interviene il Sottosegretario di Stato per  
le poste e le telecomunicazioni Gaspari.**La seduta ha inizio alle ore 11.***IN SEDE DELIBERANTE**

« **Provvidenze concernenti il personale non di ruolo dell'Amministrazione delle poste e telegrafi e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici** » (1336), d'iniziativa dei deputati Armato ed altri, approvato dalla Camera dei deputati.

(Discussione ed approvazione con modificazioni).

Il presidente Garlato comunica che la Commissione finanze e tesoro, sulla base degli ulteriori elementi di giudizio forniti dal Ministro del tesoro e da quello per la riforma burocratica, ha modificato in senso favorevole il parere contrario precedentemente espresso sul disegno di legge. In considerazione di ciò, il Presidente del Senato ha accolto la richiesta, nuovamente avanzata dalla Commissione nella seduta di ieri, per l'assegnazione del disegno di legge in sede deliberante.

Prende quindi la parola il relatore, senatore Giancane, il quale, dopo aver precisato la situazione nella quale si trova attualmente il personale non di ruolo dell'Amministrazione postale e dell'Azienda telegrafica, nelle sue diverse categorie, illustra le disposizioni del provvedimento in esame, tendenti ad offrire al personale stesso una sistemazione adeguata e definitiva che soddisfi contemporaneamente le esigenze degli interessati e le necessità funzionali dell'Amministrazione. Il senatore Giancane ricorda, in particolare, che il progetto in discussione prevede: *a*) l'inquadramento del personale avventizio, compreso quello straordinario, che disimpegna mansioni delle carriere ese-

cutive ed ausiliarie, di esercizio e tecniche, nella qualifica iniziale del corrispondente ruolo organico; *b*) l'inquadramento del personale della carriera ausiliaria e degli operai di ruolo nelle medesime carriere di cui alla lettera *a*), sempre che essi disimpegnino attualmente le relative mansioni; *c*) il collocamento nel ruolo organico della carriera esecutiva dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni degli ufficiali della carriera esecutiva degli uffici locali, che prestano servizio per l'intero orario giornaliero d'obbligo presso gli uffici principali delle poste e dei telegrafi.

Dopo avere ricordato il rilevante numero delle persone interessate al provvedimento in esame, il relatore conclude invitando la Commissione ad approvare il disegno di legge con alcuni emendamenti, di carattere prevalentemente formale ed esplicativo, proposti dal Governo.

Si apre successivamente la discussione, alla quale partecipano i senatori Adamoli, Massobrio e Guanti.

In particolare, i senatori Adamoli e Guanti, dopo aver ricordato le polemiche alle quali il disegno di legge ha dato luogo nell'ambito sindacale, lamentano che, pur essendo da tempo vigente la legge che vieta i contratti di lavoro a tempo determinato, sia necessario, oggi, ricorrere ad un apposito provvedimento legislativo per sanare situazioni poste in essere, sostanzialmente, in violazione delle predette disposizioni. Il senatore Adamoli presenta quindi un emendamento, firmato anche dai senatori Guanti e Vidali, per il quale le nomine previste nell'articolo 1 dovrebbero avere decorrenza giuridica, per i singoli interessati, dal momento in cui i medesimi hanno maturato i previsti quattro mesi di servizio.

Il senatore Massobrio si dichiara favorevole all'approvazione del disegno di legge, in considerazione delle finalità sociali ed umane che esso persegue.

Dopo una breve replica del relatore Giancane, il quale fornisce alcune delucidazioni su particolari aspetti del disegno di legge e manifesta gravi perplessità nei confronti dell'emendamento presentato dal senatore

Adamoli, prende la parola il sottosegretario Gaspari. Egli mette anzitutto in rilievo l'importanza che il provvedimento assume nel quadro di una serie di atti legislativi, recentemente approvati, tendenti a regolare, in modo giuridicamente adeguato, l'assunzione di personale da parte delle Aziende dipendenti dal Ministero delle poste. Il Sottosegretario di Stato ricorda poi le difficoltà da superare per adeguare tempestivamente gli organici del personale all'incremento, rapido e spesso imprevedibile, del traffico, e dichiara che le disposizioni in esame tendono, oltrechè a superare tali difficoltà, ad impedire le assunzioni di carattere straordinario, nei confronti delle quali sono state da più parti, e con ragione, elevate proteste in base al diritto di tutti i cittadini di accedere, in condizioni d'eguaglianza, ai pubblici impieghi.

In risposta al senatore Adamoli, il Sottosegretario di Stato precisa che la situazione lamentata è stata provocata dall'applicazione delle disposizioni speciali vigenti per l'Amministrazione postale e per l'Azienda telefonica ed invita poi lo stesso senatore a ritirare l'emendamento presentato — che egli dichiara, a nome del Governo, di non accettare —, anche per evitare che il disegno di legge incontri nuove difficoltà a causa del maggior onere finanziario provocato dallo emendamento stesso. Il sottosegretario Gaspari conclude raccomandando alla Commissione l'approvazione del disegno di legge con gli emendamenti proposti dal Governo.

Dopo un ulteriore, breve dibattito, il senatore Adamoli, al fine di non ritardare l'approvazione del disegno di legge, al quale la sua parte politica è favorevole, dichiara di ritirare l'emendamento proposto, riservandosi di presentare un apposito disegno di legge con uguale contenuto.

Gli articoli del progetto in discussione sono quindi approvati con gli emendamenti proposti dal Governo, che riguardano gli articoli 1 e 3.

Il disegno di legge, così modificato, è infine approvato nel suo complesso.

*La seduta termina alle ore 12,10.*

## AGRICOLTURA (8ª)

MERCOLEDÌ 24 NOVEMBRE 1965

*Presidenza del Presidente  
DI ROCCO*

*Interviene il Ministro dell'agricoltura e delle foreste Ferrari Aggradi.*

*La seduta ha inizio alle ore 10,15.*

### IN SEDE REFERENTE

« **Norme per la determinazione dei canoni per l'affrancazione dei fondi gravati da canoni enfiteutici, censi, livelli ed altre prestazioni fondiarie perpetue** » (281), d'iniziativa dei senatori Compagnoni ed altri.

« **Norme sull'enfiteusi in Sicilia** » (287), d'iniziativa dei senatori Cipolla ed altri.

« **Passaggio in enfiteusi e modalità di affrancazione delle terre incolte assegnate alle cooperative agricole** » (423), d'iniziativa dei senatori Gomez d'Ayala ed altri.

« **Norme in materia di enfiteusi e prestazioni fondiarie perpetue** » (817), d'iniziativa dei senatori Braccesi ed altri.

« **Norme sull'affrancazione di fondi rustici** » (1183), d'iniziativa del senatore Schietroma.

(Seguito e conclusione dell'esame).

La Commissione riprende l'esame del testo elaborato dall'apposita Sottocommissione.

Il senatore Cataldo illustra un emendamento (firmato anche dai senatori Rovere e Veronesi) inteso a sopprimere i commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 8. Alle considerazioni del senatore Cataldo si associa il senatore Grimaldi.

Il relatore Militerni si esprime in senso contrario all'emendamento: considera ingiusta la soppressione del secondo comma, in quanto il concedente verrebbe arricchirsi indebitamente perchè percepirebbe sia il canone che gli interessi; d'altra parte ritiene fondamentali le disposizioni dei commi terzo e quarto ai fini della semplificazione e dell'accelerazione della procedura.

Respinto l'emendamento, la Commissione ascolta un intervento del senatore Compagnoni, il quale propone che il debitore

possa depositare il capitale di affrancazione, passati 90 giorni dalla presentazione del ricorso, anche se la somma non sia stata determinata dal pretore.

Sull'argomento prendono la parola i senatori Tomassini e Gomez d'Ayala, i quali sarebbero inclini a prevedere nel testo una ordinanza non impugnabile e da emettersi entro un termine preciso.

Il relatore dichiara di condividere lo spirito dell'emendamento, ma di non poterlo accogliere perchè con esso verrebbe a crearsi una figura atipica di offerta reale senza alcuna delle garanzie previste dal codice civile.

Dopo un breve intervento del senatore Bolettieri, non insistendo il senatore Compagnoni nella sua proposta di modifica, la Commissione approva un emendamento sostitutivo presentato dal relatore al primo comma e tutto l'articolo nel testo modificato.

Si passa quindi all'esame dell'articolo 9. Il relatore propone la soppressione di un inciso nel secondo comma. Sulla base di un emendamento presentato dal senatore Milillo, assente, lo stesso relatore propone poi la riduzione a 3 mesi del termine per adire la Sezione speciale per i contratti agrari del tribunale.

Dopo un intervento del senatore Tomassini sul contenuto di un comma aggiuntivo proposto dal senatore Milillo, tendente a consentire solo il ricorso per cassazione contro la sentenza della Sezione speciale per i contratti agrari (emendamento che sarà eventualmente riproposto in Aula), l'articolo 9 viene approvato con le due modificazioni suggerite dal relatore.

Sono parimenti approvati, con lievi modifiche di forma, gli articoli 10 e 11.

La Commissione passa poi ad esaminare l'articolo 12. Il relatore esprime alcune perplessità sul secondo comma, che ridurrebbe alla metà gli onorari dei procuratori legali, degli avvocati e dei consulenti. Il senatore Cipolla inclinerebbe, dal canto suo, alla soppressione della disposizione che pone a carico dell'affrancante le spese di consulenza. Il ministro Ferrari Aggradi dichiara di rimettersi alla Commissione, la quale approva l'articolo 12 con la soppressione dell'ultimo comma,

Il Ministro propone la soppressione dell'articolo 13, ritenendo che il primo comma di tale articolo sia superfluo ed il secondo inoperante: inoltre, è contrario nella sostanza al secondo comma, anche in rapporto a considerazioni espresse dai Ministri finanziari.

Sull'articolo 13 prendono quindi la parola il senatore Cipolla, che esprime delle perplessità sull'utilizzazione dei mutui quarantennali, e il relatore Militerni che dichiara di non condividere tali perplessità.

La Commissione approva quindi l'articolo 13 con un emendamento aggiuntivo al primo comma e con la soppressione del secondo.

Senza discussione viene approvato l'articolo 14, con un emendamento proposto dal relatore.

Si passa poi all'articolo 15. Respinto dalla Commissione un emendamento soppressivo di parte liberale, il Ministro dell'agricoltura propone un testo sostitutivo.

I senatori Compagnoni e Cipolla sostengono l'opportunità di aggiungere all'articolo una norma interpretativa, per la quale sarebbero convertiti in enfiteusi i rapporti a miglioria nei quali il coltivatore abbia il possesso del fondo da oltre 20 anni ed abbia apportato al fondo stesso migliorie in conformità dell'uso locale o della convenzione. Il senatore Schietroma ritiene superflua tale aggiunta, allo stato della legislazione. Dopo un intervento del senatore Grimaldi, l'articolo 15, messo ai voti, è approvato nel testo proposto dal Ministro, con una lieve modificazione.

Il senatore Carelli, proponente delle disposizioni costituenti l'articolo 16 in sede di Sottocommissione, chiede alla Commissione di non tener conto dell'articolo e di considerarlo stralciato. La maggioranza aderisce alla decisione, mentre il senatore Gomez d'Ayala avrebbe voluto che tali disposizioni fossero conservate.

Senza discussione è approvato l'articolo 17.

Un articolo aggiuntivo presentato dal senatore Milillo, tendente a sopprimere una parte dell'articolo 972 del Codice civile, è fatto proprio dal senatore Tomassini. Il relatore afferma che l'emendamento potrebbe essere accolto in una formulazione

ridotta, escludendo cioè l'ultimo periodo dell'articolo 972 del Codice civile. Infine dopo un intervento del senatore Schietroma, il senatore Tomassini accetta di accantonare l'emendamento, con riserva di riproporlo in Assemblea. Analoga decisione viene presa per un secondo articolo aggiuntivo dello stesso senatore Milillo, inteso a sopprimere la parte finale dell'articolo 973 del Codice civile.

La Commissione esamina poi un articolo aggiuntivo presentato dal senatore Cipolla, tendente ad imporre ai domini diretti e ai percettori di censi, canoni, livelli ed altre prestazioni in denaro o in natura, sorti prima del 1865, la prova dell'origine non feudale del loro diritto, per evitare che siano considerati equivalenti ai contratti originari gli atti ricognitori successivi al 1° gennaio 1865.

Il relatore e il Ministro si dichiarano contrari. In particolare il relatore afferma che sul piano giuridico-processuale la norma darebbe adito ad una molteplicità di annose controversie in ordine alla prova dell'origine contrattuale e non feudale del diritto, controversie sia sui mezzi di prova che sulla valutazione delle risultanze stesse delle prove. Il senatore Militerni aggiunge che sul piano giuridico-costituzionale la norma violerebbe drasticamente e radicalmente la libertà contrattuale delle parti, fino al punto di dichiarare invalidi gli atti ricognitori ai quali le parti hanno liberamente attribuito valore di contratti. Infine l'emendamento non provvederebbe a regolare le sorti del rapporto eventualmente dichiarato inesistente sul piano contrattuale perchè di origine feudale, e ciò con grave violazione sia della certezza del diritto che degli stessi elementari principi di equità.

Messo quindi ai voti, l'articolo aggiuntivo viene respinto.

È invece approvato un articolo aggiuntivo proposto dal relatore, al quale il Ministro si dichiara favorevole, sulla sostituzione degli enti di sviluppo agli affrancanti nello svolgimento delle pratiche per l'affrancazione.

Sia il Ministro che il relatore si dichiarano poi contrari ad un secondo articolo ag-

giuntivo, presentato dal senatore Cipolla e da lui ampiamente illustrato, per il quale, ai fini dell'applicazione del primo comma dell'articolo 1 del testo, si farebbe riferimento alla qualifica catastale risultante al momento della costituzione dell'enfiteusi o della prestazione fondiaria. In particolare il senatore Militerni afferma che la norma complicherebbe la procedura e fonderebbe su realtà artificiose i parametri per la determinazione del capitale di affrancazione; comunque dichiara di non opporsi ad una norma limitata nel tempo. Tale norma è quindi approvata.

Parimenti approvati risultano un articolo aggiuntivo tendente a far salve le condizioni di maggior favore e l'articolo 18.

La Commissione approva quindi il testo della Sottocommissione nel suo insieme e dà mandato al relatore Militerni di predisporre la relazione per l'Assemblea.

*La seduta termina alle ore 13.*

## IGIENE E SANITÀ (11<sup>a</sup>)

MERCOLEDÌ 24 NOVEMBRE 1965

*Presidenza del Presidente*  
ALBERTI

*Interviene il Sottosegretario di Stato per la sanità Volpe.*

*La seduta ha inizio alle ore 9,50.*

### IN SEDE REFERENTE

« **Obbligatorietà della vaccinazione antipoliomielitica** » (1320).

(Esame e richiesta di assegnazione in sede deliberante).

Il senatore Samek Lodovici svolge la sua relazione. Egli riassume, sulla base di dati statistici, i risultati ottenuti nel nostro Paese con la vaccinazione antipolio, risultati oltremodo incoraggianti, visto che nei primi nove mesi del 1965 si sono registrati sol-

tanto 201 casi di malattia. Il relatore rileva che, se in altri Paesi la curva epidemiologica è scesa a zero nel periodo postvaccinale, questo successo non si è verificato in alcune regioni dell'Italia meridionale, in cui la vaccinazione ha raggiunto solo percentuali intorno al 50 per cento della popolazione. È noto infatti che per l'eradicazione della malattia è necessario che vi sia una media di vaccinati concentrata il più possibile nel tempo e universalmente elevata come percentuale (75 per cento secondo Sabin).

L'oratore ricorda quindi come l'obbligo della vaccinazione sia già stato sancito con la legge 30 luglio 1959, n. 694, che lascia però ampie possibilità di evasione e facoltà di opposizione, e fa presente che il principio dell'obbligatorietà è accolto da altri Paesi, fra cui la Francia, dove essa è estesa fino all'età di trent'anni. Il progetto di legge in esame limita invece l'obbligo al primo anno di vita a partire dal terzo mese, criterio, a detta del relatore, del tutto accettabile, in quanto la maggiore incidenza della poliomielite si ha nei primi tre anni di vita; è lasciata invece al Ministro della sanità la facoltà di determinare la qualità e il tipo di vaccino da impiegare, oltrechè i modi ed i tempi della sua somministrazione.

Il relatore conclude sottolineando che si tratta di un obbligo serio, rafforzato da specifiche sanzioni per gli inadempienti e dalla prescrizione di un certificato per l'ammissione a scuole, convitti, eccetera; il che, in pratica, costringerà, d'ora in poi, alla vaccinazione anche i soggetti giovani che ad essa non si siano ancora sottoposti. L'oratore confida che l'approvazione del disegno di legge permetterà di compiere un passo ulteriore e forse decisivo per l'eradicazione della poliomielite anche nel nostro Paese e, in considerazione dell'importanza e dell'urgenza del problema, propone che la Commissione chieda il passaggio del provvedimento dalla sede referente alla sede deliberante.

Il Presidente mette ai voti tale proposta che, con l'assenso del rappresentante del Governo, è accolta all'unanimità dalla Commissione.

« **Disposizioni aggiuntive sul collocamento a riposo degli ufficiali sanitari, medici condotti e veterinari condotti** » (1283), d'iniziativa dei senatori Ferroni ed altri.

(Richiesta di assegnazione in sede deliberante).

Il relatore, senatore Zonca, fa presente alla Commissione la necessità di procedere ad un esame quanto mai sollecito del provvedimento, in quanto un'approvazione tardiva ne comprometterebbe l'efficacia. Propone pertanto che si chieda al Presidente del Senato l'assegnazione del disegno di legge in sede deliberante.

A tale proposta aderiscono la Commissione unanime e il rappresentante del Governo.

#### IN SEDE DELIBERANTE

« **Modifiche alla legge del 26 febbraio 1963, n. 441, sulla disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande** » (1232), d'iniziativa dei deputati Cengarle ed altri; Ferri ed altri, approvato dalla Camera dei deputati.

(Seguito della discussione ed approvazione).

La Commissione prosegue la discussione generale.

Il senatore Maccarrone ribadisce l'inopportunità dell'articolo 6, che riguarda materia del tutto estranea all'oggetto e al titolo del provvedimento in discussione; tuttavia, rendendosi conto dei vizi d'origine di cui soffre tuttora il giovane Ministero della sanità — il quale, per i delicati compiti ad esso affidati, avrebbe richiesto un ordinamento del tutto particolare e più adeguato ai tempi, anche per quanto riguarda il suo organico — e della necessità di rimediare per quanto è possibile, annuncia che la sua parte politica darà voto favorevole al provvedimento, in considerazione delle apprezzabili finalità a cui esso si ispira.

Interviene quindi il senatore Samek Lodovici, anch'egli favorevole al disegno di legge che permetterà di potenziare — con un adeguato ampliamento degli organici — un servizio di fondamentale importanza per la salute pubblica, come quello della vigilanza sulle sostanze alimentari e sulle bevande e della lotta contro le frodi e le sofisticazioni. Per quanto riguarda l'articolo

6, l'oratore rileva che esso non dovrebbe dar luogo ad eccessive preoccupazioni, dato che il suo contenuto è stato oggetto di esame da parte di un apposito Comitato.

A sua volta, il senatore Ferroni ricorda, non senza rammarico, che il disegno di legge n. 588, di cui egli è relatore e nel quale erano, fra l'altro, previsti l'unificazione dei servizi e più ampi poteri di intervento del Ministero della sanità anche nel campo delle sofisticazioni alimentari, non è stato ancora esaminato dall'Assemblea, pur essendo pronto per la discussione da diversi mesi; tuttavia, poichè il disegno di legge in esame tende anch'esso a rafforzare uno dei predetti servizi, l'oratore ritiene che esso meriti di essere preso in considerazione ed approvato dalla Commissione.

D'accordo, in linea di massima, con lo spirito del provvedimento, si dichiarano quindi il senatore D'Errico (il quale tuttavia si dice convinto della necessità di elevare il numero degli ispettori generali medici capi, che gli appare troppo esiguo, e presenta, su preghiera del rappresentante del Governo, un ordine del giorno in questo senso, in luogo di un emendamento); ed i senatori Zonca e Cremisini, i quali presentano a loro volta un ordine del giorno in cui, considerata la crescente richiesta di prodotti alimentari conservati, si prospetta la necessità urgente che i laboratori provinciali di igiene e profilassi — ed almeno uno di essi nell'ambito regionale, per quanto attiene alla sezione chimica e al relativo personale — siano dotati dei mezzi tecnici adeguati per la ricerca e la repressione delle frodi alimentari. Al disegno di legge si dichiarano inoltre favorevoli i senatori Criscuoli, Di Grazia e Cassini.

Prende infine la parola il sottosegretario Volpe, che ringrazia la Commissione per il favore accordato al provvedimento, del quale, al di sopra delle minori manchevolezze cui si rimedierà quanto prima, non si deve perdere di vista il principale obiettivo, quello cioè di rafforzare un importante e delicato servizio del Ministero della sanità.

Egli confida che la Commissione vorrà quindi rinunciare ad emendamenti che ritarderebbero notevolmente l'iter del disegno di legge.

Chiusa la discussione generale, il disegno di legge è approvato senza modificazioni.

Gli ordini del giorno presentati rispettivamente dai senatori Zonca e Cremisini e dal senatore D'Errico sono accolti dal rappresentante del Governo.

In questa sede il senatore Lombardi ricorda che, in fatto di sofisticazioni alimentari, sarebbe opportuno e forse sufficiente attuare le disposizioni già in vigore; raccomanda perciò al Governo la più severa applicazione di tali disposizioni.

**« Provvidenze a favore dei sanitari italiani rimpatriati dall'Africa » (959).**

(Seguito della discussione e rinvio).

Il senatore Caroli riassume brevemente le argomentazioni da lui già svolte nella relazione sul disegno di legge e sottolinea in modo particolare la difficoltà di applicare in concreto le norme previste dal testo governativo in favore dei sanitari italiani rimpatriati dall'Africa. Conclude informando la Commissione di avere apportato al testo stesso alcuni emendamenti per cui, fra l'altro, anzichè riservare agli interessati un quinto dei posti messi a concorso, si aumenterebbe di un 10 per cento il punteggio complessivamente ottenuto da ciascuno dei candidati. Il beneficio dovrebbe riguardare soltanto quei sanitari che abbiano prestato la loro opera negli ultimi cinque anni.

Alle proposte del relatore si dichiara contrario il senatore Maccarrone, sostenendo che il beneficio non deve essere sottoposto a restrizioni, ma esteso a tutti coloro che sono stati costretti a rimpatriare, e quindi non soltanto ai medici, ma anche ai farmacisti, senza distinguere se questi ultimi siano stati o no alle dipendenze di enti sanitari.

Il senatore Pignatelli manifesta la sua netta contrarietà al provvedimento così formulato, rilevando come i medici che si sono recati a lavorare in Paesi stranieri abbiano implicitamente accettato vantaggi e rischi che tale scelta comportava; conclude proponendo alla Commissione di non prendere in considerazione il provvedimento; in caso contrario, insiste nel voler conoscere con esattezza il numero e, qualora questo sia esiguo, anche i nomi degli interessati, ai fini di una onesta valutazione del problema.

Interviene successivamente il senatore Cassini, al quale le dichiarazioni del precedente oratore appaiono eccessivamente severe, tenuto conto del generale orientamento adottato finora dal Governo a favore dei connazionali costretti da eventi bellici e politici a lasciare i Paesi in cui esercitavano la professione. Per quanto riguarda gli emendamenti proposti dal relatore, egli ritiene che essi siano di tale portata da richiedere un approfondito esame. Propone quindi un rinvio della discussione.

D'accordo sul rinvio si dichiara anche il senatore Samek Lodovici, al quale, peraltro, non sembra equo accordare vantaggi ai soli sanitari profughi dai territori africani. Se infatti — egli sostiene — è giusto e doveroso che l'Italia si adoperi a reinserire questi sfortunati connazionali nella loro attività, occorre che ciò avvenga per tutti indistintamente, a prescindere dal Paese che essi hanno dovuto abbandonare.

Prende quindi la parola il relatore: replicando al senatore Maccarrone, egli ricorda che per i farmacisti profughi si è già provveduto con un'apposita legge, la quale, tutt'al più, potrebbe essere ora estesa a coloro che ne fossero rimasti esclusi.

Conclude il dibattito il sottosegretario Volpe, sottolineando che scopo principale del provvedimento è quello di risarcire professionisti che abbiano prestato servizio presso enti sanitari, mentre le concrete modalità di applicazione possono essere discusse al fine di trovare la soluzione più idonea. Egli si dichiara favorevole, in via di massima, agli emendamenti del relatore e condivide l'opportunità di sottoporli a più attento esame, rinviando la discussione, qualora la Commissione sia d'accordo, alla prima seduta del prossimo anno.

La proposta di rinvio è quindi approvata.

#### SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore Samek Lodovici prospetta la opportunità di iscrivere all'ordine del giorno della prossima seduta il disegno di legge n. 1321, concernente il trapianto del rene tra persone viventi.

*La seduta termina alle ore 11,45.*

### GIUNTA CONSULTIVA PER IL MEZZOGIORNO

MERCOLEDÌ 24 NOVEMBRE 1965

*Presidenza del Presidente  
JANNUZZI*

*La seduta ha inizio alle ore 9,05.*

«**Estensione alle Fiere di Foggia, Palermo, Messina, Reggio Calabria e Cagliari delle agevolazioni creditizie per lo sviluppo industriale del Mezzogiorno**» (1428), d'iniziativa dei deputati Gioia ed altri; De Meo ed altri, approvato dalla Camera dei deputati.

((Parere alla 9<sup>a</sup> Commissione).

Riferisce sul disegno di legge il presidente Jannuzzi. Ricordato l'esame svoltosi alcuni mesi fa presso la Giunta del Mezzogiorno su un analogo provvedimento in favore della Fiera del Levante di Bari, il Presidente richiama altresì l'auspicio, che fu espresso in tale occasione, per la concessione di analoghi benefici ad altre fiere del Meridione, in relazione al carattere ed all'importanza di queste.

Il Presidente conclude esprimendo parere pienamente favorevole al disegno di legge ed auspicandone la rapida approvazione. Manifesta peraltro l'avviso che, nel contempo, la Giunta debba avviare uno studio per una soluzione organica e giuridicamente valida del problema delle fiere, nel senso che tutte le manifestazioni del Mezzogiorno che rivestono uguali caratteristiche ed importanza siano ammesse a beneficiare delle agevolazioni previste.

Si apre a questo punto un dibattito, cui prendono parte i senatori Crollalanza, Bolettieri, Indelli, Criscuoli e Salerno.

Il senatore Crollalanza, favorevole al disegno di legge, si pronuncia però in senso contrario ad ogni ulteriore estensione dei benefici previsti, al fine di poter concentrare i mezzi finanziari disponibili sulle iniziative di più vasta importanza nazionale ed internazionale.

Il senatore Bolettieri, anch'egli favorevole al disegno di legge, concorda col precedente

oratore circa l'opportunità di concentrare gli sforzi sulle iniziative maggiori, che possono determinare più concreti e vasti sviluppi commerciali.

Anche il senatore Indelli si pronuncia a favore del provvedimento, ma prospetta l'opportunità di suggerire alla Commissione di merito un emendamento tendente ad aggiungere, tra le manifestazioni cui si applicano le previste agevolazioni creditizie, anche la Fiera d'Oltremare di Napoli.

I senatori Criscuoli e Salerno esprimono anch'essi un giudizio favorevole sul disegno di legge, e, unitamente al senatore Indelli, concordano col suggerimento del Presidente, di avviare uno studio per una soluzione generale del problema, affinché (ferme rimanendo l'emanata e l'emananda legge particolare) vi sia una norma generale che regoli la materia ed eviti il ricorso, volta per volta, alla emanazione di una legge.

A questo punto, dovendo alcuni componenti della Giunta intervenire ai lavori di altre Commissioni, il Presidente rinvia il seguito dell'esame del disegno di legge alla prossima seduta.

*La seduta termina alle ore 9,35.*

## CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

### 4<sup>a</sup> Commissione permanente (Difesa)

*Giovedì 25 novembre 1965, ore 10,30*

*In sede deliberante*

Discussione del disegno di legge:

BERNARDINETTI ed altri. — Estensione dell'assegno straordinario di cui all'articolo 1 della legge 21 febbraio 1963, n. 358, ai congiunti dei decorati di medaglia d'oro al valor militare alla memoria (219).

### 5<sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro)

*Giovedì 25 novembre 1965, ore 9,30*

*In sede referente*

#### I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

Concessione al Governo di una delega legislativa per la modifica e l'aggiornamento delle disposizioni legislative in materia doganale (695).

#### II. Esame dei disegni di legge:

1. Disciplina dei fondi comuni di investimento mobiliare (763).

2. GIANCANE ed altri. — Modificazioni, a favore di aziende patrimoniali ittiche, dell'articolo 3 della legge 21 giugno 1960, numero 649, relativa all'attività e disciplina dell'Ente autonomo di gestione per le aziende termali (782).

3. Interventi straordinari a favore dei territori depressi dell'Italia settentrionale e centrale (1215-Urgenza).

*In sede deliberante*

#### I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. Modifiche alla legge 23 aprile 1959, n. 189, sull'ordinamento del Corpo della guardia di finanza (541).

2. Modifica all'articolo 14 dello Statuto dell'IRI (1196).

#### II. Discussione dei disegni di legge:

1. BERGAMASCO ed altri. — Nuove disposizioni in materia di esenzione dalle imposte di registro, di successione, ipotecarie e da quella sull'asse ereditario globale netto per le liberalità a favore di enti morali italiani legalmente riconosciuti (211).

2. Deputati VICENTINI ed altri. — Modificazione dell'articolo 1 del decreto-legge 23 febbraio 1964, n. 27, convertito, con modificazioni, nella legge 12 aprile 1964, n. 191, per quanto concerne le Banche

popolari cooperative (1004) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

3. Approvazione dell'atto stipulato presso la Direzione provinciale delle poste e telecomunicazioni di Venezia in data 16 giugno 1962, n. 2057, di repertorio, riguardante la vendita alla RAI-Radiotelevisione italiana, per il prezzo di lire 26.000.000, del compendio immobiliare dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni sito in Campalto (Venezia), già adibito a stazione radiofonica, delimitato a nord dalla strada di argine al fiume Osellino, ad est dai mappali nn. 6 e 26, a sud e ad ovest dal terreno demaniale denominato Barena del Passo (789) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

4. Norme circa la tenuta dei conti correnti con il Tesoro (1274) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

5. Deputati ZUGNO ed altri. — Interpretazione autentica dell'articolo 21 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di credito agrario (1318) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

6. Modificazioni al regime tributario delle società concessionarie telefoniche (1319) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

7. Concessione di un assegno annuo a favore dei titolari di pensione a carico della Cassa per le pensioni ai sanitari e della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari (1244).

#### 10<sup>a</sup> Commissione permanente

(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

Giovedì 25 novembre 1965, ore 9,30

*In sede referente*

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

1. Tutela del lavoro minorile (1125).

2. INIZIATIVA POPOLARE. — Giusta valutazione della capacità lavorativa della donna contadina (182).

3. INIZIATIVA POPOLARE. — Parificazione e miglioramento dei trattamenti previdenziali dei lavoratori dipendenti dell'agricoltura (425).

4. FIORE ed altri. — Riscatto dei contributi previdenziali da parte degli impiegati esclusi dalla assicurazione invalidità e vecchiaia prima del maggio 1939 in forza del limite di retribuzione (209).

II. Esame dei disegni di legge:

1. CIPOLLA ed altri. — Parificazione del del trattamento di malattia per mezzadri, coloni e coltivatori diretti ed assunzione da parte dell'INAM dell'assistenza malattia dei coltivatori diretti (98).

2. DI PRISCO ed altri. — Parificazione dei trattamenti di pensione spettanti ai coltivatori diretti, coloni e mezzadri a quelli delle altre categorie di lavoratori di cui alla legge 12 agosto 1962, n. 1338 (103).

3. RUBINACCI. — Miglioramenti al trattamento di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di telefonia in concessione, stabilito con la legge 4 dicembre 1956, n. 1450, e con la legge 11 dicembre 1962, n. 1790 (648).

4. TOMASSINI. — Estensione del trattamento di quiescenza a favore dei profughi, dei partigiani e dei reduci dipendenti da Istituti di credito, Casse di risparmio ed Enti similari soppressi o non più funzionanti per causa di eventi bellici (780).

5. FIORE ed altri. — Disposizioni in materia di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione (939).

6. INIZIATIVA POPOLARE. — Norme per l'avviamento al lavoro dei lavoratori dipendenti dell'agricoltura, per l'accertamento dei lavoratori agricoli aventi diritto alle prestazioni previdenziali, per il pagamento dei contributi a carico dei datori di lavoro (981).